



Circolare 1/2007

concernente le informazioni riguardo all'abilitazione, ai documenti da presentare in sede di inoltro e all'obbligo di notificazione (Circ. 1/07)

del 27 agosto 2007 (Stato 1° ottobre 2017)

Indice

I.	Contesto	n. 1–6
II.	Informazioni riguardo alla domanda presentata da persone fisiche	n. 7
II ^{bis} .	Informazioni complementari richieste nella domanda di abilitazione presentata da persone fisiche per la verifica secondo le leggi sui mercati finanziari	n. 7 ^{bis}
III.	Informazioni riguardo alla domanda presentata da imprese di revisione	n. 8–9
IV.	Documenti riguardo alla domanda di persone fisiche	n. 10–11
IV ^{bis} .	Documenti complementari richiesti per la domanda di abilitazione presentata da persone fisiche per la verifica secondo le leggi sui mercati finanziari	n. 11 ^{bis}
V.	Documenti riguardo alla domanda di imprese di revisione	n. 12–13
VI.	<i>Abrogato</i>	
VI ^{bis} .	Obbligo di notificazione durante il periodo di abilitazione	n. 16 ^{bis}
VII.	Entrata in vigore	n. 17

I. Contesto

- 1 Nella domanda di abilitazione presentata da una persona fisica o da un'impresa di revisione all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (di seguito: autorità di sorveglianza) vanno fornite tutte le informazioni e indicati tutti i documenti atti a dimostrare che le condizioni di abilitazione sono soddisfatte (art. 3 cpv. 1 OSRev¹).
- 2 Le persone fisiche possono essere abilitate quali:
 - revisori (art. 5 LSR²);
 - periti revisori (art. 4 LSR);
 - auditor responsabili delle verifiche secondo una o più leggi sui mercati finanziari (art. 9a cpv. 2 LSR).
- 3 Le imprese di revisione possono essere abilitate quali:
 - revisori (art. 6 in combinato disposto con art. 5 LSR);
 - periti revisori (art. 6 in combinato disposto con art. 4 LSR);
 - imprese di revisione sotto sorveglianza statale (art. 7 segg. LSR);
 - società di audit per verifiche secondo una o più leggi sui mercati finanziari (art. 9a cpv. 1 LSR).
- 4 Sono considerate imprese di revisione le imprese individuali, le società di persone o le persone giuridiche iscritte nel registro di commercio che forniscono servizi di revisione (art. 2 lett. b LSR). I servizi pubblici di controllo delle finanze sono considerati imprese di revisione, ma non possono essere abilitati quali imprese di revisione sotto sorveglianza statale (art. 6 cpv. 2 LSR). Le persone fisiche che forniscono a titolo indipendente servizi di revisione ai sensi della legge (art. 2 lett. a LSR) devono essere iscritte come imprese individuali nel registro di commercio, e sono tenute a presentare una domanda di abilitazione anche per la propria impresa (art. 8 cpv. 1 OSRev). Le imprese di revisione con sede all'estero possono fornire servizi di revisione secondo il diritto svizzero soltanto se dispongono di una succursale iscritta in un registro di commercio in Svizzera (art. 8 cpv. 2 OSRev).
- 4^{bis} In linea di principio, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale ottengono un'abilitazione solo a seguito di un controllo approfondito. Nell'ambito di tale controllo, l'autorità di sorveglianza richiede numerosi documenti. Pertanto, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale sono escluse dal campo di applicazione della presente circolare.
- 4^{ter} *Abrogato*
- 4^{quater} Le persone e le imprese abilitate devono notificare senza indugio in forma scritta i fatti importanti per l'abilitazione (art. 15a cpv. 2 LSR).
- 5 Scopo della presente circolare è esporre in modo più dettagliato le condizioni di abilitazione e gli obblighi di notificazione durante il periodo di abilitazione. Di seguito sono elencati le informazioni e i documenti che di regola occorre fornire. L'autorità di sorveglianza può tuttavia esigere anche ulteriori informazioni o documenti.
- 6 Il richiedente trasmette le informazioni attraverso il portale Internet dell'autorità di sorveglianza (www.rab-asr.ch). La conferma di ricezione deve essere poi stampata e

¹ Ordinanza del Consiglio federale del 22 agosto 2007 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (OSRev; RS 221.302.3)

² Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR; RS 221.302)

spedita, debitamente firmata, insieme ai documenti allegati alla domanda (art. 2 OSRev).

II. Informazioni riguardo alla domanda presentata da persone fisiche

- 7 La domanda presentata da una persona fisica per l'abilitazione a esercitare la funzione di revisore rispettivamente di perito revisore deve contenere per lo meno le informazioni seguenti:
- a. cognome e nome;
 - b. indirizzo di domicilio ed eventualmente indirizzo di corrispondenza;
 - c. numero di telefono fisso e/o cellulare e indirizzo e-mail;
 - d. lingua per la corrispondenza;
 - e. data di nascita;
 - f. cittadinanza e luogo o luoghi d'origine;
 - g. tipo di abilitazione desiderata;
 - h. eventuale appartenenza a un'associazione professionale;
 - i. *abrogato*
 - j. *abrogato*
 - k. tipi di cicli di formazione e data in cui sono stati conclusi (art. 4 cpv. 2 LSR);
k^{bis}. in caso di titoli di studio esteri paragonabili, occorre precisare:
 1. titolo del diploma;
 2. nome del Paese in cui è stato rilasciato il diploma;
 3. data in cui è stato superato con successo l'esame conforme a un regolamento riconosciuto dall'autorità di sorveglianza finalizzato a fornire la prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero (art. 6 OSRev);
 - l. eventuale lista delle attività esercitate sotto sorveglianza e con le quali è stata acquisita esperienza professionale, con indicazione delle informazioni seguenti (art. 4 cpv. 4 e art. 5 cpv. 2 LSR):
 1. Informazioni riguardo al datore di lavoro risp. al mandante:
 - a. n. IDI;
 - b. ditta/nome;
 - c. sede;
 2. tipo di impiego;
 - 2^{bis}. mansione/funzione (event. in base all'estratto del registro di commercio);
 - 2^{ter}. settore in cui è stata esercitata l'attività;
 3. data di inizio e fine dell'attività;
 4. grado di occupazione in media;
 5. *abrogato*
 6. Informazioni riguardo alla persona che ha esercitato la sorveglianza:
 - a. cognome, nome;

- b. eventuale numero di registro ASR;
 - c. periodo della sorveglianza;
 - d. funzione nel periodo della sorveglianza;
 - e. attività sorvegliata;
- m. eventuale lista delle attività esercitate senza sorveglianza e con le quali è stata acquisita esperienza professionale, con indicazione delle informazioni seguenti (art. 4 cpv. 4 LSR):
1. Informazioni riguardo al datore di lavoro risp. al mandante:
 - a. n. IDI;
 - b. ditta/nome;
 - c. sede;
 2. tipo di impiego;
 3. mansione/funzione (event. in base all'estratto del registro di commercio);
 4. settore in cui è stata esercitata l'attività;
 - 4^{bis}. data di inizio e fine dell'attività;
 5. grado di occupazione in media;
- n. *abrogato*
- o. sentenze di prima istanza e d'istanza superiore nonché transazioni in un procedimento delle categorie sotto specificate pronunciate nei confronti della persona richiedente o che la vedono coinvolta; vanno notificate anche le sentenze non ancora passate in giudicato e, in caso di prima iscrizione, tutte le sentenze e le transazioni pronunciate nei dieci anni precedenti la presentazione della domanda:
1. procedimenti civili in relazione con l'attività di revisione;
 2. procedimenti amministrativi in relazione con l'attività di revisione;
 3. procedimenti penali o penali amministrativi;
 4. procedimenti di diritto professionale davanti a un organo di categoria;
- p. *abrogato*
- q. atti di carenza beni esistenti.

II^{bis}. Informazioni complementari richieste nella domanda di abilitazione presentata da persone fisiche per la verifica secondo le leggi sui mercati finanziari

7^{bis} La domanda presentata da una persona fisica per l'abilitazione a esercitare la funzione di auditor responsabile deve contenere le informazioni complementari seguenti:

- a. numero di anni di esperienza professionale, rispettivamente di ore di verifica effettuate negli ambiti di vigilanza corrispondenti (art. 11d-11g cpv. 1 lett. a e b e cpv. 2 lett. a OSRev) con indicazione delle informazioni seguenti:
 1. informazioni riguardo al datore di lavoro risp. al mandante:
 - a. n. IDI;
 - b. ditta/nome;

- c. sede;
- 2. tipo di impiego;
- 3. mansione/funzione (event. in base all'estratto del registro di commercio);
- 4. ambito di vigilanza;
- 5. data di inizio e fine dell'attività;
- b. lista delle formazioni continue seguite nei diversi ambiti di vigilanza (art. 11d-11g cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. b OSRev) con indicazione della loro durata;
- c. eventuale esistenza di un'abilitazione concessa precedentemente dalla FINMA o dall'ASR con indicazione dell'ambito di vigilanza e della società di audit nella quale la persona fisica lavorava.

III. Informazioni riguardo alla domanda presentata da imprese di revisione

- 8 La domanda presentata da un'impresa di revisione per l'abilitazione a esercitare la funzione di revisore o di perito revisore deve contenere per lo meno le informazioni seguenti:
- a. numero IDI;
 - b. ditta o nome e indirizzo;
 - c. forma giuridica;
 - d. Stato in cui sorge la sede;
 - e. eventualmente, indirizzo web;
 - f. lingua di corrispondenza;
 - g. eventuale appartenenza a un'associazione professionale;
 - h. tipo di abilitazione desiderata;
 - h^{bis}. il numero IDI, la ditta o il nome e l'indirizzo delle succursali iscritte nel registro di commercio in Svizzera;
 - i. numero di membri appartenenti all'organo superiore di direzione o di amministrazione e all'organo di gestione e lista dei membri dell'organo di gestione, indicando cognome, nome, eventuale numero di registro ASR, NPA/località, luogo d'origine e data di nascita;
 - j. conferma che tutti i capi revisori dispongono dell'abilitazione necessaria;
 - k. numero di persone che partecipano alla fornitura di servizi di revisione, elencando:
 - 1. le persone in possesso dell'abilitazione come perito revisore;
 - 1^{bis}. le persone in possesso dell'abilitazione come revisore;
 - 2. le persone prive dell'abilitazione corrispondente;
 - k^{bis}. disposizioni adottate dall'impresa allo scopo di garantire, per ciascun mandato, il rispetto della regola del 20% ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. b LSR;
 - l. nome, cognome e indirizzo della persona autorizzata a firmare la domanda nonché nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail della persona di contatto, e eventualmente, della sostituita;
 - m. indicazioni circa l'assicurazione della qualità, con menzione dei seguenti dati:

1. numero di revisioni ordinarie e limitate effettuate nell'ultimo anno civile e nel recente anno civile;
 2. *abrogato*;
 3. disposizioni interne applicate in materia di indipendenza;
 4. disposizioni interne applicate in materia di formazione continua;
 5. normativa tecnica per l'esercizio del sistema interno di assicurazione della qualità;
 6. descrizione della documentazione e della realizzazione del sistema interno di assicurazione della qualità;
- n. sentenze di prima istanza e d'istanza superiore nonché transazioni in un procedimento delle categorie sotto specificate pronunciate nei confronti dell'impresa richiedente o che la vedono coinvolta; vanno notificate anche le sentenze non ancora passate in giudicato e, in caso di prima iscrizione, tutte le sentenze e le transazioni pronunciate nei dieci anni precedenti la presentazione della domanda:
1. procedimenti civili in relazione con l'attività di revisione;
 2. procedimenti amministrativi in relazione con l'attività di revisione;
 3. procedimenti penali o penali amministrativi;
 4. procedimenti di diritto professionale davanti a un organo di categoria;
- o. *abrogato*

9 *Abrogato*

IV. Documenti riguardo alla domanda di persone fisiche

- 10 Per la domanda di abilitazione a esercitare la funzione di revisore rispettivamente di perito revisore, le persone fisiche devono allegare per lo meno una copia dei seguenti documenti:
- a. conferma di convalida dei dati elettronici debitamente firmata;
 - a^{bis} copia del passaporto o della carta d'identità validi;
 - b. copia del diploma o dell'attestato equivalente della conclusione di un ciclo di formazione secondo l'art. 4 cpv. 2 LSR; se sono state completate più formazioni devono essere presentate le copie di tutti i diplomi o attestati equivalenti (cfr. sopra n. 7 lett. k);
 - c. eventualmente, la conferma scritta del datore di lavoro concernente l'esperienza professionale sotto sorveglianza (cfr. sopra n. 7 lett. l);
 - c^{bis} eventualmente, la conferma scritta del datore di lavoro concernente l'esperienza professionale senza sorveglianza (cfr. sopra n. 7 lett. m);
 - d. eventualmente, la copia dell'attestato che certifica il superamento dell'esame conforme a un regolamento riconosciuto dall'autorità di sorveglianza finalizzato a fornire la prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero (art. 6 OSRev);
 - d^{bis} il questionario relativo alla valutazione della comparabilità dei titoli di studio qualora la formazione sia stata seguita all'estero;
 - e. estratto attuale del casellario giudiziale centrale (aggiornato ad almeno 3 mesi prima della data di presentazione dei documenti); le persone domiciliate da più di

due anni all'estero devono presentare un estratto o attestato corrispondente dello Stato di domicilio;

- f. eventualmente, sentenze e transazioni in formato cartaceo (cfr. sopra n. 7 lett. o);
- g. estratto attuale del registro esecuzioni e fallimenti (aggiornato ad almeno 3 mesi prima della data di presentazione dei documenti); le persone domiciliate all'estero devono presentare un estratto o attestato corrispondente dello Stato di domicilio. (In caso di cambiamenti di domicilio, l'autorità di sorveglianza si riserva il diritto di chiedere estratti o attestati precedenti.);

11 *Abrogato*

IV^{bis}. Documenti complementari richiesti per la domanda di abilitazione presentata da persone fisiche per la verifica secondo le leggi sui mercati finanziari

11^{bis} Per le persone fisiche la domanda di abilitazione a esercitare la funzione di auditor responsabile deve essere accompagnata dai documenti seguenti:

- a. conferme scritte del datore di lavoro concernenti le ore di esperienza professionale effettuate nei diversi ambiti di vigilanza (art. 11d-11g cpv. 1 lett. a e b e cpv. 2 lett. a OSRev) (cfr. sopra n. 7^{bis} lett. a);
- b. copia degli attestati che certificano la conclusione delle formazioni continue seguite (art. 11d-11g cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. b OSRev) (cfr. sopra, n. 7^{bis} lett. b).

V. Documenti riguardo alla domanda di imprese di revisione

12 Per la domanda di abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore o di revisore le imprese di revisione devono allegare per lo meno una copia dei seguenti documenti:

- a. conferma di convalida dei dati elettronici provvista di firma legalmente valida;
- a^{bis}. per le imprese di revisione con sede all'estero: estratto attuale del registro di commercio estero (aggiornato ad almeno 3 mesi prima della data di presentazione dei documenti);
- b. *abrogato*
- c. *abrogato*
- d. eventualmente, le copie di sentenze e transazioni in formato cartaceo (cfr. sopra n. 8 lett. n);
- e. *abrogato*
- f. estratto attuale del registro esecuzioni e fallimenti (aggiornato ad almeno 3 mesi prima della data di presentazione dei documenti);
- f^{bis}. eventualmente manuale del sistema di qualità interna, a condizione che l'impresa di revisione domandi una prima abilitazione ;
- g. il rapporto dell'ultimo controllo a posteriori interno, a condizione che l'impresa effettui revisioni ordinarie.
- h. Documenti del controllo di formazione (senza l'attestato della formazione compiuta) degli ultimi due anni civili conclusi per tutti dipendenti con l'abilitazione come perito revisore o revisore che sono impiegati attualmente alla società di re-

visione, in connotazione delle persone che sono impiegati attualmente come capi revisori; sono eccessi le società di revisione in quali tutte le persone fisiche con un'abilitazione come perito revisore e revisore siano membri individuali da EXPERTSuisse o FIDUCIARI|SUISSE;

- i. eventualmente rapporto dei mandati di revisioni ordinarie del controllo dell'obbligo della rotazione per l'indipendenza (art. 730^o, cpv. 2 CO³), con indicazione della data dell'assunzione del mandato come ufficio di revisione, dell'assunzione del mandato dal capo revisore attuale e del più tardi termine di scadenza.

13 *Abrogato*

VI. Abrogato

14 *Abrogato*

15 *Abrogato*

16 *Abrogato*

VI^{bis}. Obbligo di notificazione durante il periodo di abilitazione

- 16^{bis} Durante il periodo di abilitazione, le persone fisiche e le imprese di revisione devono fornire le informazioni e i documenti richiesti ai numeri 7 lettere a, b, c, d, h, o, q, 7^{bis} lettere a, b, 8 lettere a, b, c, d, e, g, h^{bis}, i, j, k, k^{bis}, l, m numero 1 e n nonché 10 lettere f e 11^{bis}.

VII. Entrata in vigore

- 17 La presente circolare entra in vigore il 1° settembre 2007.⁴

³ Codice delle obbligazioni (CO; RS 220).

⁴ La presente circolare è stata modificata dagli aggiornamenti seguenti:

- aggiornamento dell'8 novembre 2012 (in vigore dal 1° dicembre 2012)
- aggiornamento del 10 novembre 2014 (in vigore dal 1° gennaio 2015)
- aggiornamento del 23 agosto 2017 (in vigore dal 1° ottobre 2017)